

Pubblicato il 29/02/2024

Sent. n. 1360/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;

contro

Comune di Meta, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

1. del provvedimento del Comune di Meta prot. n. -OMISSIS-;
2. della nota del Comune di Meta prot. n. 16369 del 12 ottobre 2022;
3. di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Meta e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1. L'odierna ricorrente risulta proprietaria di un'area di 840 mq in Meta di Sorrento, 170 dei quali occupati da un villino (distribuito su due livelli fuori terra e uno interrato), all'interno di un più ampio complesso residenziale denominato "-OMISSIS-", nel quale svolge attività extra-alberghiera sotto la denominazione "-OMISSIS-", giusta SCIA commerciale n. -OMISSIS-.

La stessa ha chiesto e ottenuto dal Comune di Meta l'autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, per la "realizzazione di un pergolato a protezione dell'agrumeto, ripristino della pavimentazione e

riqualificazione dell'area a verde con piccola fontana ornamentale e percorso in pietrame inerbato", in forza di parere favorevole – con prescrizioni – della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli prot. n. -OMISSIS-, secondo cui *"la vasca ornamentale [avrebbe dovuto] essere profonda massimo cm 70"*. I relativi lavori sono stati effettuati giusta SCIA prot. n. -OMISSIS-, concludendosi in data -OMISSIS- (come da comunicazione prot. n. -OMISSIS-, inviata al Comune di Meta).

2. Tuttavia, in relazione alla *"piccola fontana ornamentale"* come sopra autorizzata, in data -OMISSIS- veniva contestata alla ricorrente, con verbale di sequestro dei Carabinieri della Legione di Napoli, la realizzazione di lavori abusivi per la trasformazione della stessa fontana in una piscina. Segnatamente, veniva rilevato quanto segue: *"trasformazione della fontana ornamentale in piscina balneabile, ottenuta mediante aumento della profondità della stessa da mt. 0,70 (misura assentita) a mt. 1,30 (misura rilevata), ed inoltre sono stati realizzati dei gradini in cemento per scendere all'interno della stessa e tutto il bordo della piscina è stato coperto con rivestimento in pietra smussata antiscivolo tipico delle piscine. La piscina ha forma irregolare, le misure risultano essere di circa mt. 8,50 x 4,00 con profondità mt. 1,30. Tali opere risultano realizzate in assenza di Permesso di Costruire (la piscina rientra nella definizione di "interventi di nuova costruzione" di cui alla lettera e art. 3 DPR 380/2001) ed in difformità all'autorizzazione paesaggistica ottenuta. All'atto del sopralluogo, all'interno della piscina, era stata messa in opera una struttura precaria in legno con al di sopra un telo di "tessuto non tessuto" e del brecciolino per far sembrare l'altezza della piscina inferiore, al di sotto di questa struttura era vuoto, vi erano solamente dei tubi in plastica arancione, non collegati ad alcun impianto. Inoltre l'intera porzione di giardino posta alle spalle dell'immobile, dove si trova anche la piscina rilevata, è stata pavimentata con pietrisco - brecciolino, per circa mq. 90. Tale opera risulta realizzata in assenza di Autorizzazione Paesaggistica"* (si veda la memoria depositata il 27 gennaio 2023 dal Comune di Meta).

A seguito di ciò, l'Ufficio Urbanistica del Comune di Meta, con nota prot. n. -OMISSIS-, comunicava alla ricorrente *"ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 7 e n. 8 della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'avvio del procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 06.06.2001 m.380 Parte I Titolo IV capo II, finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi"*. In data -OMISSIS-, la ricorrente presentava un'istanza di dissequestro temporaneo dell'area per il ripristino dello stato dei luoghi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata disponeva, in data -OMISSIS-, *"il dissequestro [dell'area oggetto di contestazione] al solo fine di consentire il ripristino dello stato dei luoghi per la durata di giorni 40"*.

Con nota prot. n. -OMISSIS-, la ricorrente presentava al Comune una Comunicazione Inizio Lavori – non già una SCIA, come riportato nel ricorso (pagina 5) – *"delle opere di ripristino dello stato dei luoghi da eseguire presso il giardino di pertinenza del fabbricato posto all'interno del complesso residenziale denominato -OMISSIS-"*, come assentiti con l'autorizzazione paesaggistica n. 5 del 2018, affermando che *"all'esito degli stessi vi [sarebbe stata] perfetta corrispondenza con quanto previsto e descritto nel titolo abilitativo"*. Il Giudice penale del Tribunale di Torre Annunziata ha, quindi, disposto in data -OMISSIS- *"l'archiviazione con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto"*.

Giova sin da ora rilevare che il ripristino non ha riguardato *"il sottostante impianto di accumulo delle acque di cm 60"*, vale a dire la maggiore profondità realizzata – per la quale la ricorrente ha inteso effettuare una mera *"posa in opera sul letto di sabbia attualmente già sistemato in opera, di telo impermeabile di separazione"* dalla *"vasca ornamentale di altezza cm 70"* – che mantiene, dunque, sotto il profilo amministrativo il proprio carattere abusivo (sulla questione si tornerà in seguito).

3. Con istanza prot. n. -OMISSIS-, la ricorrente ha chiesto – una prima volta – il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2022, per la trasformazione della predetta fontana in una piscina a servizio dell'attività extra-alberghiera.

Il Comune di Meta, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- – avverso il quale pende il ricorso n. 3722/2022 r.g. – ha respinto l'istanza per contrasto delle opere da realizzare con quanto previsto in zona territoriale 6 del P.U.T. - zona B del vigente P.R.G., in cui ricade la proprietà.

4. Pendente tale giudizio, la ricorrente – anche in ragione dell'intervenuta emanazione della legge regionale n. 13 del 2022 – ha presentato la nuova istanza di autorizzazione paesaggistica prot. n. -OMISSIS-, per *“la trasformazione di una fontana ornamentale in piscina recuperando la maggiore altezza dai drenaggi e tubazioni sottostanti”* (di cui si è rilevata la difformità dall'autorizzazione n. -OMISSIS-), a servizio della struttura extra-alberghiera denominata *“-OMISSIS-”*.

Nella relazione tecnica allegata a tale domanda, la ricorrente rappresenta che:

- essendo stata nelle more emanata la legge regionale n. 13 del 2022, *“la richiesta trasformazione della fontana ornamentale in piscina appare possibile”*, ai sensi in particolare dell'articolo 2, comma 5, lettera c), che prevede la SCIA per la realizzazione di *“piscine interrato, con solo fini ludici, di dimensione massima di 24 mq e una profondità massima di 1,50 m, in aree pertinenziali degli edifici residenziali”*;

- l'intervento, così concepito, non contempla *“l'introduzione di aggiunte, alterazioni volumetriche, ulteriori scavi e/o sbancamenti”*, bensì la mera *“modifica ... di una pertinenza”*, *“in quanto recupera lo spazio già esistente ove sono allocati gli impianti, al di sotto della fontana esistente”*, e *“non prevede l'inserimento e/o incremento di superfici impermeabilizzate”*;

- infine, l'intervento rientra *“nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia”*, sicché *“si ritiene ... compatibile con le previsioni del P.R.G. del comune di Meta”*.

Con l'impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS-, il Comune di Meta ha respinto (anche) l'istanza di autorizzazione paesaggistica prot. n. -OMISSIS-, *“ribadendo che le opere da realizzare – piscina balneabile interrato – risultano classificabili come “nuova costruzione” (lett. e co. 1 art. 3 DPR 380/01) e pertanto in contrasto con la normativa della specifica zona di P.U.T. (art. 17 L.R. 35/87) e di P.R.G., che di fatto impedisce la nuova edificazione e comunque impedisce l'edificazione delle residue aree libere”*.

Il rigetto si fonda, in particolare, sulla seguente motivazione:

- l'intero territorio del Comune di Meta risulta vincolato paesaggisticamente ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e ricade all'interno del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina (di cui alla legge regionale n. 35 del 1987);

- l'area oggetto d'intervento si trova, in particolare, in zona territoriale 6 - urbanizzazioni sature del P.U.T. e in zona B del P.R.G., *“per le quali le N.T.A. prevedono: è impedita l'edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standard urbanistici. Sono consentiti, per l'edilizia esistente, esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e di ristrutturazione (quest'ultima secondo il titolo IV della L.R. 35/87 - artt. 17 e 32)”*;

- la realizzazione di una piscina interrato balneabile deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione e non è qualificabile come pertinenza in senso urbanistico, in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede;

- come si evince dalla documentazione tecnica allegata all'istanza, il giardino ha accesso autonomo rispetto al fabbricato, e pertanto la piscina in progetto risulta autonomamente utilizzabile rispetto al fabbricato;

- l'invocata legge regionale n. 13 del 2022, all'articolo 2, comma 5, indica solo gli ulteriori interventi edilizi realizzabili mediante SCIA (rispetto a quelli già previsti dall'articolo 22 del D.P.R. n. 380 del 2001), ma *“non pone alcuna deroga alla strumentazione urbanistica e paesaggistica vigente”*, né comunque tale norma avrebbe potuto derogare al P.U.T., così come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale n. 11 del 2016 e n. 261 del 2021.

Avverso tale provvedimento, la ricorrente muove le seguenti censure:

a) difetto di motivazione, in violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento alla legge regionale n. 13 del 2022, atteso che:

- *“trattasi di una trasformazione di una fontana ornamentale in piscina, quindi un bene già esistente”*, non già di una nuova costruzione;

- *“la Regione Campania ha ritenuto che le piscine a servizio di attività ludiche non debbano essere classificate quale opere autonome”*;

- per l'articolo 2, comma 4, di tale legge, *“non sono urbanisticamente rilevanti le modifiche di destinazione d'uso, accompagnate o non accompagnate dall'esecuzione di opere edilizie, che non generano incremento del fabbisogno degli standard urbanistici, come previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022- 2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022)”*;

b) violazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge regionale n. 13 del 2022, la quale *“prevede ... deroghe alla strumentazione urbanistica vigente nei vari territori della Regione Campania, ritenendo che le piscine interratae a servizio di attività ludiche non sono urbanisticamente rilevanti, quindi, non comportano rilevanti modifiche dello stato dei luoghi ... anche in presenza di vincoli, soprattutto se questi non determinano una inedificabilità assoluta”*; tale legge avrebbe *“in sostanza ... sancito che le piscine interratae a servizio di attività ludiche, considerata la loro natura meramente pertinenziale, sono da qualificarsi alla stregua degli "interventi liberi" di cui al DPR 31/2017, ovvero interventi che non necessitano di rilascio di P.d.C. ma di mera SCIA, in quanto non determinano alcun impatto sul territorio”*; né l'applicazione del richiamato articolo 2 sarebbe scalfita dalla tesi comunale, secondo cui la natura pertinenziale della piscina *de qua* sarebbe esclusa dalla circostanza che il giardino ha accesso autonomo rispetto al fabbricato e pertanto la piscina in progetto risulta autonomamente utilizzabile rispetto al fabbricato, essendo la piscina *“sita in un giardino privato il cui immobile principale è destinato a casa vacanze”*;

c) violazione dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per non avere il Comune chiesto alla Soprintendenza il parere obbligatorio dovuto trattandosi di opera edilizia da realizzare in zona vincolata, considerato che *“il progetto dell'intervento di trasformazione, non prevede alcuna modifica dell'attuale stato dei luoghi, in quanto in pianta la fontana e la piscina avrebbero le stesse dimensioni”*, laddove *“ciò che sarebbe stato modificato, per la trasformazione da fontana in piscina, è il solo volume tecnico sottostante già esistente attualmente utilizzato per accogliere drenaggi e tubazioni”*;

d) violazione del principio del *contrarius actus*, per avere il Comune disatteso *“un parere reso dalla Soprintendenza sul medesimo "specchio d'acqua", in considerazione che se fosse stato correttamente attuato l'iter istruttorio ex art. 146 D.Lgs. 42/2004, la Soprintendenza non avrebbe potuto che affermare che la piscina non comportava, così come la fontana, alcuna alterazione del paesaggio”*;

e) in ogni caso, violazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2010, che ha riformato l'articolo 1, comma 13, della legge regionale n. 2 del 2010, prevedendo che *“le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Soprintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale”*.

5. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

5.1. In primo luogo, si deve rilevare che il Comune di Meta, con provvedimento congruamente motivato, ha correttamente ritenuto non assentibile la richiesta *“trasformazione”* della fontana ornamentale in una piscina (in disparte, per ora, la questione della parziale abusività della fontana). Sia le dimensioni del manufatto autorizzato (*“una piccola fontana”*), sia la sua destinazione d'uso (meramente ornamentale) inducono a ritenerne la natura pertinenziale, atteso che essa esaurisce la propria finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale.

Non così per la piscina, che ha dimensioni maggiori, maggiore impatto sull'ambiente circostante (per i materiali utilizzati, gli impianti di depurazione necessari, la maggiore permanenza delle persone etc.), comporta una trasformazione durevole del territorio, non esaurisce la propria funzione rispondendo a un'oggettiva esigenza del fabbricato principale; al contrario, è autonomamente utilizzabile e dotata di un proprio valore di mercato (cfr. Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 6519 del 2023), specie quando – come nel caso in esame – essa accede a un'attività extra-alberghiera ed è suscettibile (per la conformazione del fondo) di utilizzo anche più ampio.

Al riguardo, *“la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico - edilizio è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, mentre è inconferente l’art. 3, comma 1, lett. e.6) del D.P.R. n. 380/2001 (secondo cui rientrano tra gli interventi di nuova costruzione anche “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale”) in quanto tale previsione “non pone, essa stessa, la definizione di pertinenza, bensì la presuppone” (Consiglio di Stato sez. IV, 13/07/2022, n.5926), ragione per cui la nozione di pertinenza, ai fini urbanistici, deve essere tratta aliunde, e deve rispettare le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza; sul punto si veda anche la recente pronuncia della Sezione del 17/03/2022, n.1957, secondo cui “Il carattere pertinenziale non è riscontrabile nel caso in cui l’opera non sia di modesta entità, né si presenti come accessoria rispetto ad un’opera principale e, inoltre, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connoti per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale”*” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 2660 del 2023).

In particolare, costante giurisprudenza ritiene che la piscina non possa classificarsi come pertinenza in senso urbanistico, in quanto: comporta trasformazione durevole del territorio; è in grado di svolgere una funzione autonoma rispetto a quella propria dell’edificio cui accede; non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, bensì dà luogo a *“una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell’idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire”* (T.A.R. Campania, sezione terza, sentenza n. 3730 del 2020).

Da quanto sopra rilevato, emerge che non può riconoscersi l’invocata *“identità dell’oggetto”* (della prima e della terza istanza di autorizzazione), né può dunque ritenersi che il Comune abbia disatteso *“un parere reso dalla Soprintendenza sul medesimo “specchio d’acqua”*”, né tanto meno che *“la Soprintendenza non avrebbe potuto che affermare che la piscina non comportava, così come la fontana, alcuna alterazione del paesaggio”*, trattandosi di opere sia strutturalmente sia giuridicamente del tutto differenti e soggette a una diversa regolamentazione.

La realizzazione di una piscina deve, in conclusione, essere assistita da un apposito permesso di costruire, che l’Amministrazione può rilasciare soltanto qualora la *“nuova costruzione”* sia compatibile con gli strumenti urbanistici e di tutela paesaggistica vigenti; circostanza, questa, che non si verifica nel caso in esame. L’opera, infatti, non era in ogni caso assentibile.

Invero, la zona territoriale 6 del P.U.T. - urbanizzazioni sature *“comprende prevalentemente le espansioni residenziali recenti, di scarso valore ambientale, da considerare sature ai fini residenziali.*

Essa va trasferita nel Piano regolatore generale come zona “B”. La normativa del Piano regolatore generale deve essere identica a quella della zona “B”, derivante dall’articolazione della precedente zona territoriale 4”, per la quale *“la normativa di Piano regolatore generale dovrà:*

- *impedire la edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standard urbanistici di cui al precedente articolo 11;*
- *consentire, per l’edilizia esistente, esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV”.*

5.2. Del pari corretta appare la condotta del Comune di Meta laddove – accertata la non assentibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio dell’opera – ha ommesso di trasmettere l’istanza alla competente Soprintendenza. Sul punto, giova rilevare che sebbene l’articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 disponga che *“l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”*, non può ritenersi illegittima l’azione del Comune che – constatata comunque l’inammissibilità dell’intervento proposto – ometta di procedere *inutiliter* all’attivazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: *“il procedimento diretto al rilascio dell’autorizzazione*

paesaggistica comporta che l'amministrazione competente, una volta ricevuta l'istanza, verifichi preliminarmente la necessità del titolo, accertando che non si versi in quelle tipologie di interventi per i quali l'art. 149, comma 1, la esclude. Il controllo, sotto il profilo formale, che la documentazione allegata all'istanza sia conforme a quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 146 (e quindi dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005, attuativo della norma primaria), sopraggiunge in una fase successiva e può comportare la richiesta all'interessato, in caso di rilevata carenza e/o insufficienza di quanto prodotto, delle opportune integrazioni utili al fine dell'effettuazione degli «accertamenti del caso». In concreto quindi l'amministrazione è chiamata a verificare «la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici».

Non può ragionevolmente negarsi che laddove l'intervento per il quale è richiesto il titolo sia precluso in assoluto nell'area di riferimento, il procedimento debba arrestarsi ad una fase preliminare rispetto al vero e proprio giudizio di compatibilità paesaggistica. Invero il senso fatto proprio dal tenore letterale delle parole, che impone «gli accertamenti del caso» in funzione del rispetto della regolamentazione vincolistica, implica innanzi tutto uno screening preventivo destinato a sfociare in un immediato rigetto laddove più approfondite valutazioni di merito si palesino del tutto superflue, per la radicale inammissibilità tipologica dell'attività edilizia: ciò del resto risponde a elementari ragioni di economia procedimentale che impongono di non onerare inutilmente la Soprintendenza di un'attività priva di qualsiasi utilità, allorché non sussista alcuna possibilità di realizzare alcunché» (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 6180 del 2022).

In conclusione, la valutazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento si rende in concreto necessaria solo laddove non sussistano – come invece accade nel caso in esame – preclusioni (da esaminare prioritariamente dal punto di vista logico-giuridico) che la rendono sostanzialmente inutile. Il Comune, compiuta la necessaria istruttoria, ha in effetti ravvisato un contrasto insanabile tra la realizzazione della piscina e gli strumenti urbanistici vigenti, tanto da ritenere – legittimamente – superflua la valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

5.3. In ogni caso, deve rilevarsi che la maggiore profondità di 60 cm (rispetto a quanto autorizzato) mantiene tuttora il proprio carattere abusivo. Sicché nessuna “trasformazione” si sarebbe potuta legittimamente autorizzare.

Invero, la ricorrente era tenuta – e si era espressamente impegnata – a riportare lo stato dei luoghi a una “perfetta corrispondenza con quanto previsto e descritto nel titolo abilitativo”.

L'indicazione nella CILA del 21 giugno 2021 della “posa in opera ... di telo impermeabile di separazione tra la vasca ornamentale di altezza cm 70 e il sottostante impianto di accumulo delle acque di cm 60”, in luogo del dovuto ripristino della profondità autorizzata (di soli 70 cm), non ha – com'è ovvio – nessuna valenza sanante della difformità realizzata.

Con la CILA, il privato rende doverosamente nota all'Amministrazione l'attività che si accinge a svolgere, ma ciò non produce nessun effetto sulla qualificazione giuridica delle opere, sui titoli necessari per realizzarle e mantenerle, sull'obbligo di rimuovere quanto abusivamente edificato. Dalla presentazione della CILA, inoltre, non deriva un “controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie” (Consiglio di Stato, parere n. 1784 del 4 agosto 2016); sicché neanche giova alla ricorrente la circostanza che il Comune di Meta non abbia – allo stato – emesso un'ordinanza di demolizione (cfr. pagina 6 del ricorso), non potendosi ricondurre all'inerzia dell'Amministrazione nessun effetto consolidativo dello stato di fatto.

Per completezza, si rileva che, quand'anche la ricorrente avesse presentato una SCIA (come riportato a pagina 5 del ricorso), questa non avrebbe potuto avere che contenuto meramente ripristinatorio di quanto autorizzato; ne deriva che giammai con l'atto prot. n. 9562 del 21 giugno 2021 la ricorrente avrebbe potuto ottenere l'effetto di conferire legittimità al mantenimento della profondità eccedente gli autorizzati 70 cm, stante la necessità del diverso titolo del permesso di costruire e stante – in ogni caso – la necessità della previa (non postuma) autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001.

In conclusione, la fontana ornamentale autorizzata ha una profondità di 70 cm; la maggiore profondità della piscina (130 cm) dovrebbe risultare dal “*recupero della maggiore altezza dei 60 cm*” (relazione tecnica, pagina 18). Tuttavia, tale maggiore profondità non risulta autorizzata in precedenza (in relazione alla fontana), dunque rappresenta un elemento di novità in questa fase.

In particolare – secondo quanto riportato dal Comune in relazione al sopralluogo del 26 gennaio 2021 – tale aumento della profondità da m 0,70 (misura assentita) a m 1,30 (misura rilevata), in assenza di permesso di costruire e in difformità dall’autorizzazione paesaggistica ottenuta, era strumentale all’abusiva trasformazione della fontana ornamentale in piscina balneabile, tanto che all’interno della piscina era stata messa una struttura precaria in legno “*per far sembrare l’altezza della piscina inferiore*” e che al di sotto di questa i tubi non erano collegati ad alcun impianto.

Ne deriva che non esiste, allo stato, nessun “*volume tecnico sottostante già esistente attualmente utilizzato per accogliere drenaggi e tubazioni*”, da cui recuperare la profondità desiderata.

5.4. Tutto quanto sopra rilevato non muta a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 2022. Tale legge – nel testo applicabile *ratione temporis* e per quanto d’interesse in questa sede – così dispone:

“*Art. 1 Finalità.*

1. La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, in attuazione dei principi fondamentali desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e nel rispetto della pianificazione paesaggistica, disciplina nel territorio della Regione Campania:

a) l’attività edilizia, intesa come ogni attività che produce una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti ...

Art. 2 Disposizione di semplificazioni in materia edilizia e di eco-sisma bonus.

... 5. Gli ulteriori interventi edilizi che possono essere realizzati in base a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), rispetto a quelli previsti dall’articolo 22 del D.P.R. 380/2001, ai sensi del comma 4 del citato articolo e nel rispetto dei limiti indicati, sono: ... c) piscine interrate, con solo fini ludici, di dimensione massima di 24 mq e una profondità massima di 1,50 m, in aree pertinenziali degli edifici residenziali ...”.

Come correttamente ritenuto dal Comune, tale disciplina innova (in parte) nella individuazione del titolo abilitativo richiesto per determinati interventi, senza tuttavia incidere sulla astratta assentibilità degli stessi. In altri termini, ove ammessi dagli strumenti urbanistici e paesaggistici, gli interventi contemplati dalla nuova normativa regionale potranno essere realizzati mediante SCIA (anziché permesso di costruire).

Nella fattispecie in esame, tuttavia, come sopra ripetuto, l’area oggetto d’intervento si trova in zona territoriale 6 - urbanizzazioni sature del P.U.T. e in zona B del P.R.G. dove è impedita l’edificazione e dunque la (nuova) costruzione di piscine.

5.5. Infine, è vero che l’invocato articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2010 (che aveva riformato l’articolo 1, comma 13, della legge regionale n. 2 del 2010), prevedeva che “*le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, [potessero] realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale*”. Tuttavia, esso è stato abrogato dall’articolo 1, comma 113, della legge regionale n. 4 del 2011 (“*I commi 5, 13, 19, 25, 27, 32, 34 e 94 dell’articolo 1 della legge regionale n. 2/2010, sono abrogati*”).

In ogni caso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 235 del 2011 ne ha dichiarato l’illegittimità: “*per quanto riguarda le censure riferite ai periodi terzo, quarto e quinto, e alla lettera c) del riformulato comma 13 dell’art. 1 della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, la legge impugnata ha violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento alla tutela del paesaggio.*

La normativa censurata prevede sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica. Vi è, quindi, una invasione nella competenza legislativa

statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (da ultimo, sentenze n. 101 del 2010 e n. 272 del 2009).

Come ribadito da questa Corte, la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni «non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica» (sentenze n. 101 del 2010 e n. 232 de 2008). Peraltro, la normativa censurata si pone in contrasto con l'art. 146 – che regola il procedimento di autorizzazione paesaggistica – e con l'art. 149 – che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione – del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché con l'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004), che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità»”.

6. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore del Comune di Meta; possono essere compensate nei confronti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, costituitasi con memoria di stile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Meta, liquidate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Spese compensate nei confronti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del presente giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore

Viviana Lenzi, Consigliere

L'ESTENSORE

Valeria Ianniello

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.